

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di immobili adibiti ad abitazione principale.  
è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra,
- la base imponibile e' quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU)

## **NOVITA' 2016**

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - [G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70](#)) viene **eliminata la TASI sull'abitazione principale** per i proprietari e la quota TASI a carico degli occupanti/inquilini quando per l'inquilino l'immobile in locazione è abitazione principale.

**Rimane invece in vigore la TASI per le abitazioni principali di lusso (Cat, A1, A8 e A9).**

aliquote della **TASI per l'anno 2018:**

<b>Fattispecie</b>	<b>Aliquota ‰</b>
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	1
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.	1
Fabbricati rurali strumentali	1
Per tutti gli Immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica	0